

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**approvato con deliberazione del Commissario Straordinario  
n.24 del 15.05.2002**

- OMISSIS -

***Il capo IV viene sostituito interamente dal seguente:***

## **Capo IV Trasporti funebri**

### **ART.26 Modalità del trasporto e percorso**

- 1.** Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:
  - a. orari di svolgimento del servizio;
  - b. orario di arrivo al cimitero;
  - c. giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
  - d. percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
  - e. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
  - f. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
- 2.** È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare rilievo, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia.
- 3.** Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

**ART. 27**  
**Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dalle imprese autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. Puglia 15.12.2008 n.34.
2. Il servizio di trasporto e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
3. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

**ART. 28**  
**Trasporti istituzionali**

1. Sono trasporti istituzionali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, a carico del Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:
  - a. salme provenienti da abitazioni malsane e dirette al deposito di osservazione su segnalazione dell'Autorità sanitaria;
  - b. salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - c. salme di cui non sia possibile accertarne l'identità;
  - d. cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
  - e. parti anatomiche riconoscibili.

In tali casi il trasporto è eseguito senza servizi e trattamenti speciali, garantendone, comunque, il decoro.

2. Le salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono trasportate dal luogo del decesso al deposito di osservazione.

**ART. 29**  
**Trasporti a pagamento**

1. I trasporti funebri a pagamento sono effettuati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto della normativa nazionale, della L.R. Puglia 15.12.2008 n.34 e del presente regolamento.
2. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
3. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica o con affidamento a terzi.
4. È facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.

**5.** Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del proprio territorio o in uscita da esso, secondo quanto previsto dal Regolamento del servizio trasporti funebri approvato dal vigente regolamento del servizio trasporti funebri.

**6.** Per ogni trasporto, sul piano superiore di ogni feretro, è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile le generalità e le date di nascita e di morte del defunto. Per la salma di persona non identificata, la piastrina dovrà comunque riportare la data di morte.

**7.** Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detta le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 per i trasporti fuori Regione.

**8.** Se il trasporto avviene per ferrovia, per mare o per aria, il decreto di cui al successivo art.37 deve restare in consegna al vettore.

**9.** Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **ART. 30 Orario dei trasporti**

**1.** I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco o suo delegato.

**2.** Il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza di cui all'art.26 e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

### **ART. 31 Riti religiosi**

**1.** I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che delle altre confessioni religiose, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

**2.** La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

### **ART. 32 Trasporto di salme**

**1.** Il trasporto di salma deve essere effettuato entro 24 ore dal decesso e comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso ed il suo trasferimento presso uno dei seguenti luoghi:

- l'abitazione;
- i luoghi di culto ritenuti idonei;
- l'obitorio;
- il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- le strutture previste dall'art.17 della L.R. Puglia 15.12.2008 n.34.

2. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### **ART. 33** **Trasporto di salma in casi particolari**

1. Il trasporto di salma non è consentito nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.

2. Il trasporto di salma non è soggetto ad alcuna autorizzazione del Comune, fatta salva la certificazione del medico curante o del medico dipendente o convenzionato con il sistema nazionale sanitario attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica e che il decesso non è avvenuto a seguito di fatti delittuosi.

3. La certificazione di cui al comma precedente è titolo valido per il trasporto di salma nell'ambito del territorio regionale.

4. Il trasporto di salma è certificato e registrato secondo le modalità previste dall'art.10 della L.R. Puglia 15.12.2008 n.34.

5. Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **ART. 34** **Trasporto di cadaveri**

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Sindaco del Comune di decesso, secondo le modalità disciplinate dall'art.10 della L.R. Puglia 15.12.2008 n.34.

2. Il trasporto di cadavere comprende la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o cremazione.

### **ART. 35** **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.18, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **ART. 36**

#### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

#### **ART. 37**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, ratificata con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 10.9.1990, n.285; nell'altra ipotesi, si applicano gli artt.28 e 29 del richiamato decreto.

2. Le autorizzazioni di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, già di competenza di altre Autorità, sono rilasciate dal Sindaco del Comune ove si trova la salma.

#### **ART. 38**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trovano i resti o l'urna.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante le generalità del defunto o, se sconosciute, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.45.

**ART.39**  
**Sanzioni**

**1.** Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente capo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 9.000,00.

- OMISSIS -

**Il capo VI viene sostituito dal seguente:**

**Capo VI**  
**Cremazione – Autopsie – Imbalsamazioni**

**ART. 41**  
**Crematorio**

**1.** Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

**ART. 42**  
**Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

**1.** L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.79, 1° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n.285, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e previa presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
  - c. certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
- L'autorizzazione alla cremazione delle persone decedute o seppellite in Mesagne è di competenza del Sindaco.

### **ART. 43 Trasporto di urne**

**1.** Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt.32 e 37, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali disposizioni del Direttore sanitario o del Responsabile del Dipartimento di prevenzione nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

### **ART. 44 Urne cinerarie**

**1.** Compiuta la cremazione, le ceneri dovranno essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, di materiale resistente.

**2.** Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno le generalità del defunto e le date di nascita e di morte.

**3.** A richiesta degli interessati e previa autorizzazione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, fatta salva la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

**4.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

**5.** La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U., approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

**ART. 45**  
**Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie**

- 1.** La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della L. 30.3.2001, n.130 e della normativa regionale vigente.
- 2.** La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.
- 3.** Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4.** La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a. del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
  - b. l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
  - c. l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
  - d. il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
- 5.** La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:
  - a. in natura a oltre 200 metri dai centri abitati, siccome previsti dal Codice della Strada o da qualsiasi insediamento;
  - b. in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati;
  - c. all'interno del cimitero nell'area appositamente individuata; la dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile.
- 6.** La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da personale comunale appositamente autorizzato o da personale delle imprese che esercitano l'attività funebre.
- 7.** L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio del Comune ove si sia verificato il decesso.
- 8.** L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente. Dalla richiesta dovranno risultare:
  - a. le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - b. l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
  - c. l'impegno da parte dell'affidatario:
    - comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
    - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
    - a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

**9.** L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato ed appositamente destinato, idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

**10.** Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21.9.1990 n.285.

**11.** In caso di decesso dell'affidatario, i suoi danti causa dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.

**12.** La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

**13.** La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

**14.** Presso il Servizio di Polizia mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

#### **ART.46 Autopsie**

**1.** I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di prevenzione al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art.2.

**2.** Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di prevenzione. Tale comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. 2.7.1934 n.1265.

#### **ART. 47 Autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive**

**1.** Le autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguente le prescrizioni di cui al precedente art.12.

**2.** Quando, nel corso di un riscontro diagnostico, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il responsabile del Dipartimento di prevenzione deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

#### **ART. 48 Imbalsamazione**

**1.** I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di prevenzione e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

**2.** Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Dirigente del servizio che la rilascerà previa presentazione:

- a. di una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b. di un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo delegato.

#### **ART. 49**

#### **Imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive**

**1.** L'imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni delle legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli artt.9 e 69 del D.P.R. 13.2.1964 n.165.

- OMISSIS -

### **Capo XI**

#### **Norme generali di vigilanza**

#### **ART.96**

#### **Ricezione salme**

**1.** Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori, ma aventi nel Comune la residenza;
- c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori, ma aventi diritto in una sepoltura privata nel cimitero o corrispondendo la tariffa per l'inumazione, muniti di apposita autorizzazione scritta del concessionario della tomba privata o dei suoi eredi, del legale rappresentante o degli aventi causa.
- d. i nati morti di cui all'art.7 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e i prodotti del concepimento;
- e. i cadaveri delle persone già residenti nel Comune e decedute in altri Comuni ove avevano trasferito la dimora, il domicilio e/o la residenza per motivi di lavoro, di studio, per ricongiunzione con altri familiari, per ricoveri presso strutture pubbliche o private ed iscritte nell'A.I.R.E.;
- f. i resti mortali delle persone sopra elencate.

- OMISSIS -

**Al capo XIV vengono aggiunti i seguenti articoli:**

**Capo XIV  
Disposizioni transitorie e finali**

**ART. 111  
Efficacia delle disposizioni regolamentari**

**1.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente norma, presentare al comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

**ART. 111 bis  
Concessioni pregresse**

**1.** Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nello stesso atto di concessione.

**ART.112  
Rinvio**

**1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espressamente rinvio alle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1990 n.285, nel T.U. 27.7.1934 n.1265, nella L.R. Puglia 15.12.2008 n.34 e alle altre vigenti disposizioni di leggi in materia.

**2.** Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, ove non costituiscano più grave reato, dalle norme di cui alla L. 24.11.1981 n.689, in quanto applicabile.